

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ARMAROLI, MAZZONI, ALBERTINI, RAFFAELLI, ANGELINO, BETTOLI, CURTI IVANO, SPALLONE, PIGNI, BOTTONELLI, FALETRA, GRILLI GIOVANNI**

Presentata il 19 luglio 1961

Nuove disposizioni in materia di imposta di ricchezza mobile per le minori aziende commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame intende modificare il trattamento tributario in vigore per le minori attività commerciali, limitatamente all'imposta di ricchezza mobile.

La presente proposta di legge, benché lasci insoluto il grosso problema dell'unificazione delle varie imposte reali, della semplificazione del sistema e della eliminazione dell'attuale sperequazione fra gettito delle imposte dirette e quello delle imposte indirette, vuole stabilire almeno un criterio di maggiore giustizia tributaria a favore delle numerosissime piccole e medie attività commerciali, che rappresentano il tessuto del processo di distribuzione delle merci e assolvono ad una importante funzione economica.

Queste imprese, oggi maggiormente colpite dalla concorrenza dei supermercati e dei grandi magazzini, riducono il volume degli affari e quindi i ricavi del proprio lungo lavoro e di quello dei familiari coadiuvanti; ricavi che sono così modesti da non assicurare, talvolta, neppure i necessari mezzi di sussistenza. Ciò malgrado, su di essi gli oneri fiscali gravano oltre il legittimo in quanto, come la pubblicistica specializzata e le accurate indagini hanno messo in rilievo, più che sulle maggiori, la pressione fiscale grava sulla impresa minore, non avendo spesso questa ultima la possibilità di documentare il limitato volume di affari e quindi di reddito, ed è perciò soggetta a tassazione sulla base di accertamenti induttivi da parte dell'amministrazione dello Stato.

Inoltre ognuno sa che in seguito alle variazioni monetarie avvenute successivamente al periodo in cui vennero fissati i criteri generali, i termini della incidenza sui redditi reali degli stessi, sono sensibilmente migliorati. Infatti, dal 1948 al 1960, il valore monetario in base agli indici sul costo della vita, rilevati dall'I. S. T. A. T., è passato da 100 a 145. Si è spostato così il valore della franchigia, considerato come parte fondamentale per il fabbisogno della famiglia, e quindi esentato dalla imposta di ricchezza mobile, con il valore della fascia di reddito sulla quale le aliquote agivano.

Quei criteri quindi assai restrittivi od antidemocratici già in vigore dal 1948, sono oggi divenuti insostenibili.

La presente proposta di legge prevede la classificazione in categoria C-1 dei redditi delle minori attività commerciali, considerati tali quelle i cui titolari sono iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, articoli 1 e 2

L'articolo 3 eleva la quota da considerare esente, per i redditi classificati in C-1, dalle attuali lire 240.000 a lire 480.000 annue, mentre gli articoli 4 e 5 prevedono le aliquote e le fasce di reddito sulle quali debbono applicarsi le aliquote stesse, o il tempo nel quale le norme entrano in vigore.

Si ha motivo di ritenere, dato il carattere di giustizia perequativa e sociale della proposta, che la Camera non vorrà eludere la attesa della numerosissima categoria dei lavoratori autonomi del commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti dell'applicazione della imposta di ricchezza mobile di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, i redditi delle minori attività commerciali sono classificati nella categoria C-1.

ART. 2.

Sono considerate minori attività commerciali, agli effetti della presente legge, le imprese e le aziende commerciali, condotte prevalentemente dal titolare dell'impresa o dell'azienda col concorso dei propri familiari e da non più di cinque dipendenti, iscritte alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 3.

Dai redditi netti classificati nella categoria C-1 è detratta una quota di lire 480.000 annue.

ART. 4.

L'esenzione di una quota di lire 480.000 annua spetta anche alle cooperative comunque costituite e alle società, non costituite in forma di società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita, fra dettaglianti ed esercenti.

Alle società indicate nel comma precedente spettano tante quote esenti quanti sono i titolari delle aziende che vi partecipano.

ART. 5.

Le aliquote della imposta di ricchezza mobile, per i redditi classificati in categoria C-1 sono le seguenti:

4 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 480.000 annue fino a lire 1.250.000;

8 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 1.250.000 e lire 2.250.000;

10 per cento per la parte di reddito compresa fra lire 2.250.000 e lire 3.250.000;

14 per cento per la parte di reddito che va oltre le lire 3.250.000.

ART. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dall'esercizio finanziario 1962-1963.